

Prevenzione incendi alberghi le principali differenze tra il D.M. 09/04/1994 e il D.M. 09/08/2016

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 09/08/2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139."

L'art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può **applicare** alle attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, **esistenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto **ovvero** per quelle di **nuova realizzazione**, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini, **in alternativa** alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui **al decreto** del Ministro dell'interno del **9 aprile 1994**, al decreto del Ministro dell'interno del **6 ottobre 2003** e al decreto del Ministro dell'interno del **14 luglio 2015**.

In questo articolo mettiamo a confronto le due norme, analizzando le principali differenze tra l'applicazione del D.M. 09/08/2016 e il D.M. 09/04/1994 nel caso di nuova realizzazione di una struttura ricettiva turistico alberghiera con capienza massima pari a 180 posti letto così definita:

Descrizione edificio: 4 Piani + coperture

Lunghezza in pianta: 78 m

Larghezza in pianta: 14 m

Altezza edificio: 20 m

Superfici:

PT: 1280 mq

P1, P2, P3: 1080 mq

Numero posti letto: 180 (60 per piano)

Secondo il DPR 151/2011 la realizzazione è definita come attività 66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	
Fino a 50 posti letto	A
Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture Turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	B
Oltre 100 posti letto	C

Una definizione più dettagliata è presente nel D.M. 07/08/2012

66	1 A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto
	2 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
	3 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
	4 C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 100 posti letto

Nel caso in esame l'attività è classificata 66.4.C.

La normativa di riferimento finora utilizzata per l'attività in esame è

- **D.M. 9 aprile 1994**
- **D.M. 6 ottobre 2003**
- **D.M. 16 Marzo 2012 - Piano adeguamento alberghi**
- **D.M. 15 Maggio 2012** (Differimento di termini per la presentazione della domanda)
- **D.M. 29 Marzo 2013** (Modifica al decreto 16 marzo 2012)
- **D.M. 28 Febbraio 2014**
- **D.M. 3 Marzo 2014**
 - ❖ Modifica del Titolo IV del Decreto 9 Aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
- **D.M. 14 luglio 2015**

Il D.M. 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere." è articolato in

- Titolo II Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto.
 - Parte prima: Attività di nuova costruzione
 - Parte seconda: Attività esistenti
- Titolo III Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto.
- Titolo IV Rifugi alpini

Il D.M. 9 agosto 2016 Regola Tecnica Verticale del 03/08/2015 Capitolo V.5: Attività ricettive turistico alberghiere è articolato in

V.5.2 Classificazioni

V.5.3 Profili di rischio

V.5.4 Strategia antincendio

V.5.5 Vani degli ascensori

V.5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25.

Relativamente alla classificazione del nostro esempio l'attività è di tipo **PC – HB**.

V.5.2 Classificazioni	
a) in relazione al numero dei <i>posti letto</i> p: PA: $25 < p \leq 50$; PB: $50 < p \leq 100$; PC: $100 < p \leq 500$; PD: $500 < p \leq 1000$; PE: $p > 1000$.	b) in relazione alla massima <i>quota dei piani</i> h: HA: $h \leq 12$ m; HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m; HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m; HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m; HE: $h > 54$ m.

La classificazione secondo il D.M. 09/04/1994 è basata solo sul numero di posti letto.

La RTV definisce anche le seguente aree

Classificazioni aree dell'attività		
TA	Spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale)	Presenti al piano terra
TB	Spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio	Hall, sala colazione, area riunioni (piano terra)
TC	Spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata	Camere ospiti (primo, secondo e terzo piano)
TM	Depositi o archivi di sup. lorda $> 25 \text{ m}^2$ e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$	Presenti al piano terra
TO	Locali con affollamento > 100 persone	Non presenti
TK	Locali con carico di incendi specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	Non presenti
TT	Locali in cui sono presenti significative apparecchiature elettriche e rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (CED, stamperie ecc.)	Non presenti
TZ	Altri spazi	Lavanderia Cucina con impianto di cottura a metano (70 kW) al piano terra

Almeno le aree **TK** e **TZ** sono classificate **aree a rischio specifico** secondo il capitolo **V.1. del D.M. 03/08/2015**.

Dopo aver classificato la nostra attività occorre definire i profili di rischio

- **R_{vita}** Salvaguardia della *vita umana* (attribuito per ciascun compartimento)
- **R_{beni}** Salvaguardia dei *beni* (artistici e strategici) (attribuito per l'intera attività)
- **R_{ambiente}** Tutela dell'*ambiente* (attribuito per l'intera attività)

Il profilo di rischio **R_{vita}** è attribuito **per compartimento** in relazione ai seguenti fattori:

- **δ_{occ}**: caratteristiche *prevalenti* degli **occupanti** che si trovano nel compartimento antincendio;
- **δ_α**: velocità caratteristica *prevalente* di **crescita dell'incendio** riferita al tempo t_{α} in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Per "*prevalenti*" si intendono le caratteristiche più rappresentative del rischio compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo
C [1]	Gli occupanti possono essere addormentati:	
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Civile abitazione
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Albergo, rifugio alpino
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria
E	Occupanti in transito	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana
[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii		

Tabella G.3-1: Caratteristiche prevalenti degli occupanti

δ_{α}	Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio t_{α} [s]	Esempi
1	600 Lenta	Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili.
2	300 Media	Scatole di cartone impilate; pallets di legno; libri ordinati su scaffale; mobili in legno; automobili; materiali classificati per reazione al fuoco (capitolo S.1)
3	150 Rapida	Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; apparecchiature elettroniche; materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco.
4	75 Ultra-rapida	Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco.

Tabella G.3-2: Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio

Nel D.M. 03/08/2015 sono indicati i profili di rischio per alcune tipologie di destinazione d'uso

G.3.2.2 Profili di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

- In tabella G.3-5 si riporta un'indicazione, non esaustiva, sul profilo di rischio R_{vita} per le tipologie di destinazione d'uso (*occupancy*) più comuni. Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}	Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Palestra scolastica	A1	Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Autorimessa privata	A2		
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività commerciale all'ingrosso	A2-A3	Civile abitazione	Ci2-Ci3
Laboratorio scolastico, sala server	A3	Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4	Rifugio alpino	Ciii1-Ciii2
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4	Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Autorimessa pubblica	B2	Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2

Tabella G.3-5: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

Nel caso in esame un compartimento tipo, adibito a posti letto, è classificato come

PROFILI DI RISCHIO		
R_{vita}	Ciii2	Gli occupanti possono essere addormentati in attività gestita di breve durata, con velocità caratteristica di crescita dell'incendio media
R_{beni}	1	L'edificio non è strategico né vincolato

R _{ambiente}	Non significativo	Può ritenersi mitigato dall'applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili R _{vita} e R _{beni}
-----------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I profili di rischio non sono previsti dal D.M. 09/04/1994.

La sezione V.5.4.1 tratta la strategia S.1 Reazione al fuoco e riporta i seguenti punti

1. All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (tabella S.1-4).
2. Ad esclusione della aree TC, il limite di cui al punto 3 del paragrafo S.1.4 è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno.

Nel caso in esame il livello di prestazione per la strategia S.1 per le vie di esodo è il livello III.

S.1.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. Nelle tabelle S.1-2 ed S.1-3 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione agli ambiti dell'attività dei livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R _{vita} in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R _{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R _{vita} in D1, D2.

[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo(corridoi,atri, filtri...) e spazi calmi ,

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

che prevede, come soluzione conforme, l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM2 (ex classe 1).

Il D.M. 09/04/1994 al titolo II punto 6.2 prevede che per le vie di esodo (negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere) è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili).

Relativamente alla reazione al fuoco degli altri locali dell'attività il livello di prestazione associato è il livello II

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Locali di compartimenti con profilo di rischio R _{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Cii2, Ciii3, E1, E2, E3.
III	Locali di compartimenti con profilo di rischio R _{vita} in D1, D2.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività

che prevede, come soluzione conforme, l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM3 (ex classe 2).

Il D.M. 09/04/1994 al titolo II punto 6.2 prevede che negli **Altri ambienti** le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

Relativamente al caso in esame le richieste di prestazione di reazione al fuoco del D.M. 09/04/1994 sono più restrittive.

La sezione V.5.4.2 tratta la strategia S.2 Resistenza al fuoco e riporta una tabella contenente i valori minimi della classe di resistenza al fuoco in base alla classificazione dell'attività.

Secondo il D.M. 03/08/2015 il livello di prestazione per il compartimento tipo è il livello III

S.2.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. Nella tabella S.2-2 sono riportati i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione alle costruzioni dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da Costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione; • adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con i seguenti profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> ◦ R_{beni} pari a 1; ◦ $R_{ambiente}$ non significativo; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	Opere da Costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione; • adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con i seguenti profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> ◦ R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; ◦ R_{beni} pari a 1; ◦ $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²; • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

che prevedrebbe la determinazione della classe di resistenza al fuoco sulla base del carico di incendio specifico di progetto.

Il D.M. 09/08/2016 sostituisce questa metodologia di scelta ed impone la seguente classe minima per il caso in esame

La sezione V.5.4.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti	Classificazione dell'attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60	60		90
Interrati		60			90

Il D.M. 09/04/1994 al Titolo II – p.to 6.1 riporta la seguente tabella con le indicazioni della classe di resistenza al fuoco R richiesta alle strutture portanti e REI per quelle separanti

Altezza antincendio dell'edificio	R	REI
fino a 24 m	60	60
superiore a 24 m fino a 54 m	90	90
oltre 54 m	120	120

Nel caso in esame il D.M. 09/04/1994 e il D.M. 09/08/2016 formulano le stesse richieste per la resistenza al fuoco R/REI 60.

La sezione V.5.4.3 tratta la strategia S.3 compartimentazione che riporta una serie di indicazioni per le varie aree che costituiscono l'attività in esame, che devono avere le caratteristiche di compartimentazione previste nella tabella V.5-2.

Aree dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TB, TC	Nessun requisito aggiuntivo				
TO, TT, TM	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a [1]		Comunicanti con locali a prova di fumo proveniente dall'area TK [2]		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				

[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.
[2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto.

Tabella V.5- 2: Compartimentazione

Secondo il D.M. 03/08/2015 per la strategia S.3 il livello di prestazione per il compartimento tipo è il livello III

S.3.3

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. Nella tabella S.3-2 sono riportati i criteri *generalmente accettati* per l'attribuzione all'attività dei singoli livelli di prestazione.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_i , presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, ...). Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio R_{vita} compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che dormono o che ricevono cure mediche.

Tabella S.3-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Rispetto al D.M. 09/04/1994 si ha una differenza nella determinazione della superficie massima di ciascun compartimento.

Secondo il D.M. 09/08/2016 e D.M. 03/08/2015 nel caso in esame la superficie massima di un compartimento tipo è pari a 4.000 m² secondo i dettami della tabella S.3-4

R_{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	s; 12m	s; 24m	s; 32m	s; 54m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
A3	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]
A4	[na]	[na]	[na]	[na]	16000	[na]	[na]	[na]	[na]
B1	[na]	2000	8000	16000	[1]	16000	8000	4000	2000
B2	[na]	1000	4000	8000	32000	8000	4000	2000	1000
B3	[na]	[na]	1000	2000	16000	4000	2000	1000	[na]
C1	[na]	[na]	[na]	2000	[1]	16000	8000	8000	4000
C2	[na]	[na]	[na]	1000	8000	4000	4000	2000	2000
C3	[na]	[na]	[na]	[na]	4000	2000	2000	1000	1000
D1	[na]	[na]	[na]	2000	4000	2000	1000	1000	1000
D2	[na]	[na]	[na]	1000	2000	1000	1000	1000	[na]
E1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
E2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
E3	[na]	[na]	2000	4000	16000	4000	2000	[na]	[na]

[na] Non ammesso [1] Nessun limite

Tabella S.3-4: Massima superficie lorda dei compartimenti in m²

Il D.M. 09/04/1994 al Titolo II – p.to 6.3 riporta che gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quanto indicato nella seguente tabella A

Altezza antincendio dell'edificio	Sup. max Compartimenti
fino a 24 m	3000 mq
superiore a 24 m fino a 54 m	2000 mq
oltre 54 m	1000 (*) mq
(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.	

La sezione V.5.4.4 tratta la strategia S.4 Esodo mentre la sezione V.5.4.5 tratta la strategia S.5 Gestione della sicurezza antincendio, e sono riportate delle prescrizioni rispetto a quanto indicato nel D.M. 03/08/2015.

La sezione V.5.4.6 tratta la strategia S.6 Controllo dell'incendio che dà delle indicazioni, in relazione al tipo di aree presenti, relativamente alle misure di controllo dell'incendio da adottare nell'attività secondo i livelli di prestazione previsti nella tabella V.5-3

V.5.4.6 Controllo dell'incendio

1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3.

Classificazione dell'Attività		Classificazione dell'Attività				
Posti letto	Aree dell'Attività	HA	HB	HC	HD	HE
PA,PB	TA,TB,TC, TM, TO, TT	II	III	III	III	III
PC	TA,TB,TC, TM, TO, TT	III	III	III	III	III
PD,PE	TA,TB,TC, TM, TO, TT	III	III	IV	IV	V
Qualsiasi	TK	III [1]	III [1]	IV	IV	IV
Qualsiasi	TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie lorda > 50 mq						

Tabella V.5- 3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

Nel caso in esame per le varie aree dell'attività è associato il livello di prestazione III che prevede, come soluzione conforme, l'utilizzo di una **protezione di base** attraverso l'impiego di estintori portatili la cui tipologia di installazione è selezionata in riferimento alle classi di incendio di cui alla tabella S.6-3 del D.M. 03/08/2015 e l'utilizzo di una **protezione manuale** mediante l'installazione di una rete idranti a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti.

Sono riportati inoltre delle indicazioni nel caso di progettazione della rete idrica secondo la UNI 10779, e nel caso di progettazione di un eventuale impianto di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo la norma UNI EN 12845.

Il **D.M. 09/04/1994 al Titolo II – punto 11** riporta i mezzi ed impianti di estinzione degli incendi da realizzare all'interno dell'attività, in particolare i punti

11.2 Estintori.

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;

- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

11.3. Impianti idrici antincendio.

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

11.3.2. Idranti DN 45.

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

Nel caso in esame il D.M. 09/04/1994 e il D.M. 09/08/2016 formulano le stesse richieste per il controllo dell'incendio costituito dall'impiego di **estintori + idranti**.

La sezione V.5.4.7 tratta la strategia S.7 Rivelazione ed allarme e dà delle indicazioni, rispetto ai criteri del D.M. 03/08/2015, relative al livello di prestazione sulla base della classificazione dell'attività relativamente ai valori indicati nella tabella V.5-6

Classificazione dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
PA, PB	III	III	III [1]	III[1]	III[1]
PC	III	III	III[1]	IV	IV
PD, PE	IV	IV	IV	IV	IV

[1] Le funzioni E,F,G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Tabella V.5- 6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

La soluzione conforme per il livello di prestazione III prevede che gli IRAI siano progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale.

Il D.M. 09/04/1994 al Titolo II – punto 12 riporta le indicazioni relative agli impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi, in particolare nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve

essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

Nel caso in esame il D.M. 09/04/1994 e il D.M. 09/08/2016 formulano le stesse richieste per gli impianti di rivelazione ed allarme, che devono essere progettati a regola d'arte e conformi alla U NI 9795.

Il D.M. 09/08/2016 si conclude con delle indicazioni sui vani degli ascensori, e nel paragrafo V.5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

V. 5.6 Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i Livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.

Misura antincendio	Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1)	I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2)	III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3)	I
Esodo (Capitolo S.4)	I
Gestione della Sicurezza antincendio (Capitolo S.5)	[3]
Controllo dell'Incendio (Capitolo S.6)	II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)	I
Controllo dei fumi e del calore (Capitolo S.8)	I
Operatività antincendio (Capitolo S.9)	II
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.	
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.	
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l'intera attività.	

Tabella V.5-7: Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25

2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al punto 1, integrate da quelle derivanti da una specifica analisi del rischio.

sono fornite indicazioni sui livelli di prestazione da utilizzare per quelle attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, aventi singolarmente un numero di posti letto non superiore a 25.

Il [software CPI win Attività](#) consente di poter valutare l'attività 66 Attività ricettive turistico - alberghiere ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell'Interno del 09/08/2016.

In fase di inserimento di una nuova attività attività ricettiva è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 09/04/1994, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.

Dott. Pietro Monaco
Namirial S.p.A.